



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Laura Maione	Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6350/2018 tra le parti:

ATTORE

FALLIMENTO P [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE, cf [REDACTED]

- difesa: avv. [REDACTED]
- domicilio: presso il difensore

CONVENUTI

[REDACTED]
- difesa: avv. [REDACTED]
- domicilio: VIA [REDACTED]

P [REDACTED]

F [REDACTED]

- difesa: [REDACTED]
- domicilio: [REDACTED] presso il difensore

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.



Decisa nella camera di consiglio del 7/12/2021 sulle seguenti conclusioni:

Fallimento: *Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione:*

a) *accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 146 L.F., 2476 e 2394 c.c. in solido tra di loro dei convenuti signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in relazione al mancato e/o ritardato pagamento di imposte per tutti i motivi esposti e condannare, i convenuti in solido tra di loro, al risarcimento del danno cagionato alla società fallita ed ai suoi creditori pari ad Euro 939.436,00 corrispondente alla somma ammessa al passivo del Fallimento a titolo di sanzioni ed interessi a favore di Equitalia, o la diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;*

b) *accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 146 L.F., 2476, 2392, 2394, 2381, 2484, 2485, 2486 c.c. e 217 L.F., in solido tra di loro, dei convenuti signor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per aver colpevolmente ritardato nella presa d'atto dello stato di insolvenza della società aggravandone il dissesto per tutti i motivi esposti e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno cagionato alla società ed ai suoi creditori pari ad Euro 4.381.422,00 corrispondente alla perdita che il patrimonio sociale ha subito dal 31.12.2010 al 28.06.2013 (data di effettiva messa in liquidazione della società), o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;*

c) *accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 146 L.F., 216 L.F., 2476, 2392 e 2394 c.c. dei convenuti signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in solido tra di loro, per il pagamento preferenziale di cui alla vicenda del mutuo fondiario contratto in data 23.11.2011 con Banca [REDACTED] per tutti i motivi esposti e con riserva di chiedere la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali pari ad Euro 1.665.010,76 corrispondente al credito della Banca ammesso al passivo o la diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione qualora la Corte di Cassazione nel giudizio attualmente pendente tra la Curatela e la Banca [REDACTED] riconosca al credito della Banca stessa natura privilegiata. In via istruttoria: si chiede, qualora ritenuta necessaria dal Giudicante, l'ammissione di CTU volta ad indicare con riguardo a ciascuno*



dei periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e sulla base dei dati rinvenuti dalle domande di insinuazione al passivo del Fallimento [REDACTED] presentate da Equitalia e dagli estratti di ruolo ad esse allegati (doc. 26 allegato all'atto di citazione) e tenendo conto della ulteriore documentazione prodotta o di quella ritenuta necessaria dal CTU reperibile presso l'Amministrazione Finanziaria e della normativa di settore, l'ammontare delle sanzioni ed interessi maturato a carico della società fallita a causa dell'omesso e/o ritardato versamento di imposte da parte degli Amministratori.

Con, in ogni caso, vittoria di competenze e spese di causa”.

[REDACTED] Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere le domande in esame formulate nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi di causa.

P [REDACTED] e F [REDACTED] Voglia il Tribunale di Firenze respingere la domanda di parte attrice, così come precisata in atto di citazione e come modificata nella prima memoria di 183. Con vittoria di spese e competenze di causa

Fatto e processo

Il curatore della P [REDACTED] Srl in liquidazione (d'ora in poi: P&L, o la Società), sciolta il 28/6/2013 e dichiarata fallita in data 14/7/2014 dal Tribunale di Firenze in consecuzione di procedura concordataria (inizialmente ammessa e poi revocata, essendo risultata la vendita di merce senza l'autorizzazione degli organi concordatari), ha proposto azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori G [REDACTED], P [REDACTED] e F [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 5.320.858, ed in una ulteriore eventuale somma di € 1.665.010,76.

L'attore ascrive ai convenuti la responsabilità di aver tardato la messa in liquidazione di P&L, posto che già l'esercizio 2010 aveva evidenziato una perdita di € 811.951 che aveva indotto il Collegio Sindacale a raccomandare *“un continuo monitoraggio dell'andamento 2011 al fine di poter attivare preventivamente tutti gli strumenti economici e finanziari atti a mantenere l'integrità del patrimonio e la continuazione dell'attività”* (così nella relazione al



bilancio del 4/4/2011), e poi a rilevare che “*ad oggi non sussistono più le condizioni per il proseguimento dell’attività sociale stante il risultato economico dell’esercizio 2011*”. Questo senza contare che la perdita dell’esercizio 2010 era stata “contenuta” nell’importo appena sopra detto solo grazie alla adozione di un criterio di valutazione delle rimanenze diverso da quello ordinariamente adottato, per il quale essa sarebbe stata assai superiore (€ 1.632.774).

In effetti, P&L versava in condizioni di crisi già da prima: dal 2008 ha visto costantemente ridursi i ricavi e non ha più prodotto utili ma solo ingenti perdite e nel 2009 risultano inadempimenti fiscali, talché già nel 2010 era venuto meno il presupposto per la prosecuzione dell’attività costituito dalla cd. “continuità aziendale”; gli amministratori, invece, hanno deciso di proseguirla, facendo fronte ad alcune posizioni debitorie tramite la stipula (novembre 2011) di un mutuo fondiario con la Banca [REDACTED] ([REDACTED], o la Banca) per € 1.500.000; in tal modo P&L ha finito semplicemente per sostituire crediti chirografari di alcuni creditori con uno privilegiato della Banca.

Gli amministratori avrebbero perciò violato gli art. 2485-2486 omettendo di rilevare tempestivamente la causa di scioglimento della Società rappresentata, in particolare, dalla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale; inoltre avrebbero violato l’obbligo di richiedere il fallimento in proprio o altra procedura concorsuale (art. 217 LF).

In aggiunta, essi si sarebbero resi responsabili anche per aver effettuato pagamenti preferenziali (art. 216-240 LF), ad essi dovendosi assimilare la contrazione del debito verso B [REDACTED]; tutti reati per i quali i sig. [REDACTED] sono stati tratti a giudizio penale, definito con sentenza di condanna “patteggiata”.

L’attore afferma che, con tali condotte colpevoli, gli amministratori hanno provocato danni così quantificabili:

i. € 939.436 per sanzioni e interessi relativi a imposte non versate o pagate tardivamente (e nella sola misura idonea a mantenere l’evasione fiscale sotto la soglia di rilevanza penale),

ii. € 4.381.422 per perdite accumulate nel biennio 2011-2012,

iii. € 1.665.010,76 per debito verso B [REDACTED], ammesso allo stato passivo in chirografo avendo il GD accolto l’eccezione di revocabilità dell’operazione, in quanto effettuata in danno dei creditori sociali: condanna chiesta per l’ipotesi in cui la Corte di Cassazione, avanti alla quale pende attualmente il giudizio, annulli la sentenza del Tribunale di Firenze che ha respinto l’opposizione allo



stato passivo proposta da B[REDACTED] al fine di far riconoscere la natura privilegiata del suo credito.

*

Si sono separatamente costituiti i convenuti (G[REDACTED] [REDACTED] singolarmente, P[REDACTED] e F[REDACTED] [REDACTED] congiuntamente con altro difensore) chiedendo il rigetto della domanda: osservano che l'attore non addebita agli amministratori alcuno specifico atto di *mala gestio* ma solo, genericamente, l'incapacità di adeguare la struttura d'impresa alla crisi del mercato; affermano che, al contrario, gli amministratori tentarono di salvare l'impresa predisponendo un piano di gestione della crisi che prevedeva la riduzione dei costi (ma senza ricorrere a massicci licenziamenti di personale, piuttosto allo strumento della CIG), l'immissione di denaro proprio, il reperimento di liquidità tramite la vendita del fabbricato ed il trasferimento dell'azienda in un capannone preso in affitto. Le iniziative prese lasciavano prevedere una possibilità di superamento della crisi, come ebbe a riconoscere lo stesso Collegio Sindacale, dovendosi altresì considerare che gli immobili della P&L erano contabilizzati al costo storico (circa 775 mila Euro) ma avevano stime di mercato di oltre 6 milioni.

In merito ai singoli addebiti, i convenuti affermano che:

i. le imposte non furono pagate perché mancava la liquidità, per reperire la quale – ed estinguere il debito fiscale - gli amministratori ricorsero al mutuo fondiario, alla vendita di cespiti, al finanziamento dei soci;

ii. non vi era alcun obbligo di sciogliere la Società, essendo rimasto positivo il suo patrimonio netto fino all'anno 2012 – allorché l'assemblea deliberò l'accesso ad una procedura concordataria (inizialmente ammessa dal tribunale e poi revocata) e successivamente la messa in liquidazione;

iii. allorché P&L si rivolse a B[REDACTED] per ottenere un mutuo fondiario non si trovava in stato di dissesto, talché la “trasformazione” del credito della Banca da chirografario a ipotecario non ha integrato alcun pagamento preferenziale; il mutuo, peraltro, fu interamente utilizzato per pagare debiti diversi e non per estinguere un debito chirografario verso la stessa Banca, contraendone al contempo un altro identico ma privilegiato; né potrebbe ravvisarsi l'obbligo di scioglimento della società nella perdita della continuità aziendale, traducendola in una impossibilità di conseguire l'oggetto sociale che può ravvisarsi solo in caso di assoluta impossibilità giuridica o materiale.

*



In corso di causa è stato proposto ricorso per sequestro conservativo, respinto con ordinanza dell'8/10/2018 non avendo il giudice ravvisato un obbligo di scioglimento della società in data anteriore a quanto avvenuto. Nel giudizio di merito, acquisita la documentazione prodotta e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI – dopo aver disposto un tentativo di mediazione, non andato a buon fine per l'assenza dei convenuti - ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

L'attore afferma la responsabilità dei convenuti per (i) l'omesso versamento di imposte, che ha provocato l'addebito di interessi e sanzioni, (ii) l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, con conseguente incremento del deficit patrimoniale, (iii) la stipula del mutuo con B■■■■, che ha trasformato un debito chirografario in debito privilegiato con violazione della *par condicio creditorum*.

I. In relazione al primo punto: gli inadempimenti fiscali non sono contestati, così come non lo è l'applicazione da parte dell'Erario di sanzioni e interessi di mora.

I convenuti affermano che le imposte non furono pagate perché P&L non disponeva della necessaria liquidità, dunque non vi sarebbe alcuna responsabilità degli amministratori, ma l'argomento non convince.

È incontestato che P&L ha omesso i pagamenti non sporadicamente, in situazioni nelle quali poteva effettivamente avere momentanea carenza di liquidità, ma sistematicamente, tutti gli anni dal 2009 (per le imposte 2008) al 2013 (per le imposte 2012), e per importi assai rilevanti (tra 911 mila e 1,3 milioni di Euro circa all'anno); ora, se per un intero lustro una società resta attiva ma non paga mai tempestivamente né integralmente le imposte, i casi sono due: o l'evasione è determinata da una incapacità finanziaria e patrimoniale della società – ma allora, dato il suo prolungarsi, si deve trattare di una incapacità strutturale e non affatto temporanea; oppure è voluta, con scelta consapevole degli amministratori che decidono di utilizzare diversamente gli introiti.

Nel nostro caso i convenuti negano con forza che P&L fosse in dissesto, sottolineando come la Società abbia mantenuto un patrimonio netto positivo fino al 2012: e, allora, è giocoforza concludere che le sistematiche evasioni



furono deliberatamente decise dagli amministratori per risparmiare liquidità da impiegare diversamente.

Una simile condotta è illecita (in taluni casi, perfino penalmente) perché viola un preciso obbligo di legge; e le conseguenze negative dell'illecito - diverse dal pagamento delle imposte comunque dovute - ossia l'applicazione di sanzioni e interessi, rappresentano un danno che deve essere risarcito dagli autori di quell'illecito.

Si può aggiungere che la diversa conclusione operata in sede cautelare è scaturita da una considerazione del debito fiscale (comprensivo di sanzioni e interessi) all'interno dell'incremento del deficit, del quale è stato escluso il carattere illecito per i motivi che saranno esplicitati al punto che segue; ma una siffatta valutazione unitaria non valorizza il fatto che il debito per sanzioni e interessi non avrebbe dovuto essere contratto e la sua esistenza è stata colpevolmente determinata, andando non solo a incrementare la massa dei crediti dei terzi ma, altresì, a depauperare ingiustificatamente la Società; talché la responsabilità risarcitoria degli amministratori sussiste a prescindere dalle successive vicende che hanno interessato la vita di P&L.

La domanda sul punto è accolta.

*

II. Sulla prosecuzione dell'attività. Come già evidenziato nell'ordinanza cautelare dell'8/10/2018, l'attore non ha mai affermato la falsità dei bilanci di P&L: si è semmai limitato a notare come, nel bilancio 2010, sia stata adottato un criterio di valutazione delle rimanenze diverso da quello precedentemente applicato, ma non ne ha dedotto la necessità di riclassificare il bilancio, con conseguenti effetti sul capitale sociale.

Si parte dunque dai bilanci della Società così come approvati e pubblicati; da essi emerge che al termine dell'esercizio 2011 il patrimonio netto di P&L era ancora positivo (€ 420.718); esso è sceso in area negativa nella seconda parte del 2012, posto che il bilancio intermedio al 31/7/2012 ancora evidenziava un patrimonio positivo (per € 21.846). È solo al termine di quell'anno che il capitale è andato perduto; e la Società è stata sciolta nel giugno 2013, a seguito della approvazione del bilancio finale 2012.

Ora si può discutere se la messa in liquidazione avvenuta a fine giugno 2013, anziché a fine dicembre 2012 / inizio gennaio 2013, abbia soddisfatto il precetto normativo di attivazione "senza indugio"; ma la questione appare priva di rilevanza, posto che nel semestre intercorso la perdita di periodo è



passata da € -1.635.680 ad € -1.687.605, con un incremento di 50 mila Euro circa che, sicuramente, sarebbe maturato anche se P&L fosse stata sciolta al termine del 2012.

Deriva da ciò che non è ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico dei convenuti per ritardato scioglimento della Società per intervenuta perdita del capitale (art. 2484 n. 4 CC).

Si potrebbe notare, per il vero, che, essendosi ridotto il PN a fine luglio a soli 21 mila Euro, come esito di un calo costante negli anni e perdite sempre molto alte, gli amministratori avrebbero dovuto monitorare costantemente – quasi giornalmente – l'andamento dei conti della società, ben potendo ipotizzare che poche settimane dopo il bilancio infrannuale il capitale sarebbe andato perduto e senza attendere l'approvazione del bilancio 2012; in tal modo, si potrebbe ritenere “danno ingiusto” l'intero PN negativo verificatosi dall'azzeramento del capitale fino al 31/12/2012 (€ -1.613.832).

Non è però in questi termini che è stata costruita la domanda: l'attore ha infatti specificato di non aver mai affermato che i convenuti dovevano sciogliere la società per perdita del capitale (ai sensi dell'art. 2484 n. 4 CC), bensì per la perdita di una prospettiva di continuità aziendale, che si sarebbe tradotta nella impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484 n. 2 CC) per insolvenza della società.

Questo tribunale non condivide l'assunto.

Le due ipotesi di scioglimento sopra menzionate si riferiscono a due ambiti differenti: uno prende in considerazione la dimensione economica della società, ossia la sua capacità di affrontare il rischio di impresa con il proprio capitale; l'altro la sua dimensione funzionale, ossia la possibilità materiale e giuridica di svolgere l'attività prefissata – che, sempre secondo la legge (art. 2328 n. 3 CC), è ciò che costituisce l'oggetto sociale.

La società deve essere sciolta se non ha più la quantità minima di capitale richiesta dalla legge, in relazione alla sua forma giuridica, o se si trova nella impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il suo scopo; ma, mentre il primo caso è misurabile in termini aritmetici ed economici, il secondo è assai più vario e non ancorato ad un giudizio retrospettivo e obiettivo, bensì prospettico e previsionale.

Allorché si parla di sottocapitalizzazione o, più in generale, di perdita di una prospettiva di continuità aziendale, possono venire in rilievo situazioni diverse: dalla indisponibilità dell'azienda alla chiusura dell'unico mercato



possibile di riferimento, dalla scomparsa dei soci/amministratori alla totale insufficienza di disponibilità finanziarie. Detta insufficienza, nuovamente, non coincide con uno stato di crisi tale da rendere impossibile il pagamento dei debiti (valutazione retrospettiva e oggettiva, quindi inerente alla dimensione economica), ma dalla concreta impossibilità di procurarsi nuova finanza per proseguire l'attività: tanto è vero che la constatazione di uno stato di piena insolvenza è causa di fallimento ma (dopo la riforma del 2003) non è (più) causa di scioglimento di una società di capitali; anzi è dato sempre maggiore spazio, nel diritto concorsuale, a procedure risanatorie e riorganizzative, tali da consentire il mantenimento della dimensione funzionale dell'impresa.

Finché la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, e si ha la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle, non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l'oggetto sociale: per affermare il contrario, occorre individuare il momento esatto in cui nessun afflusso di risorse era più ipotizzabile, e nessuna scelta organizzativa poteva più essere efficacemente adottata.

Nella fattispecie, P&L presentava indici di impresa indubbiamente negativi, ma – tanto per menzionare i principali fattori di una attività – disponeva di un'azienda, era ancora presente sul mercato, aveva un capitale proprio ed aveva ancora la possibilità di ottenere credito da terzi: ne è prova diretta la stessa vicenda del mutuo concesso da B■■■■■ richiamato dall'attore.

Assumere che nel 2010 P&L avrebbe dovuto essere sciolta non avendo prospettive di funzionamento, ed affermare contemporaneamente la *mala gestio* degli amministratori per aver ottenuto a fine 2011 un mutuo fondiario, è una contraddizione intrinseca: se la Società aveva ancora un canale di approvvigionamento finanziario, in aggiunta al capitale proprio, si potrà parlare, in termini aziendalistici, di un forte rischio di perdita della continuità di impresa ma non si può affermare, in termini giuridici, che ricorresse la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 2 CC.

Non basta a tal fine sottolineare come sia stato male impiegato il mutuo: al di là del fatto che un sindacato nel merito delle scelte dell'imprenditore sarebbe possibile solo se l'impiego fosse stato manifestamente irragionevole (mentre pagare debiti scaduti non lo è), il punto dirimente è l'individuazione del momento, preciso, nel quale nessuna risorsa aggiuntiva avrebbe potuto essere ottenuta e nessuna diversa scelta di impiego delle risorse disponibili utilmente adottata.



In ogni caso, e con riferimento all'imputazione di aver semplicemente contratto un nuovo debito senza aver predisposto alcun piano di rilancio, si osserva che l'assunto attoreo è smentito dallo stesso atto di citazione, con la menzione della Relazione dei Sindaci al bilancio 2010 del 30/6/2011 laddove è scritto: *“sia i lavori di contenimento dei costi generali che quelli di progressiva riduzione dei costi fissi (....) non sono stati sufficienti per invertire la tendenza e riportare in pareggio la gestione corrente. Residuano comunque importanti riserve che ci consentono di proseguire nella direzione già avviata auspicando che l'andamento delle vendite e, più in generale, l'assorbimento dei prodotti da parte del mercato rendano possibile il pareggio fino dal corrente esercizio. Collateralmente l'organo amministrativo ha deciso di alienare uno dei fabbricati aziendali non utilizzato per il processo produttivo. La vendita consentirebbe, in base ai valori di mercato ed alla superficie (...), un consistente introito tale da permettere il riequilibrio finanziario delle attuali esposizioni”*.

La sussistenza di una prospettiva di continuità aziendale è dunque certificata dai Sindaci; ma, aggiunge l'attore, *“l'auspicata vendita del fabbricato (...) se da un lato avrebbe portato nuova finanza, dall'altro lato non avrebbe risolto il problema dell'inefficienza economica della P. [REDACTED] (ossia dei ricavi che non riescono a remunerare i fattori della produzione) e che in mancanza di un piano industriale con simulazione di risultati che forniscano aspettative concrete è decisamente imprudente proseguire l'attività”* - tanto che altro mutuo, chiesto a fine 2010 ad altra banca [REDACTED] era stato da questa rifiutato.

Ma, secondo questo ragionamento, dovrebbero essere sciolte tutte le società in difficoltà, con indici aziendali negativi e sprovviste di un piano industriale di rilancio, ancorché capitalizzate e con accesso al credito: conclusione che appare superare i confini della impossibilità irreversibile di conseguire l'oggetto sociale posti dall'art. 2484 CC.

In conclusione, la domanda sul punto non può essere accolta.

*

III. Il mutuo di B. [REDACTED] Secondo l'attore, l'operazione sarebbe stata illecita perché, dovendo gli amministratori sciogliere la Società, la sua contrazione ha soltanto sostituito crediti chirografari con uno privilegiato, dando luogo ad un pagamento distrattivo in violazione della *par condicio creditorum*.

Il risarcimento è chiesto solo in via eventuale, per il caso in cui la Corte di legittimità annulli la sentenza che, confermando lo stato passivo, ha ammesso



B [redacted] in chirografo e non in privilegio: diversamente, non sussisterebbe neppure il danno azionato dall'attore.

L'assunto avrebbe una sua validità se fosse vero il presupposto, ossia se gli amministratori avessero già dovuto mettere P&L in liquidazione prima del novembre 2011: a quel punto sarebbe sorto contestualmente l'obbligo di rispettare la *par condicio*. Ma poiché, come detto sopra, non vi era alcuno dei suddetti obblighi, viene meno il presupposto della responsabilità.

La domanda sul punto è respinta.

*

In conclusione, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore la somma di € 939.436,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione con decorrenza dal 14/7/2014; non sono dovuti interessi, essendo *“onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”* e dovendosi escludere ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (Cass. 18564/2018)

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, modificato con DM 37/2018, scaglione di valore fino a un milione di Euro, parametri medi per tutte le fasi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

condanna [redacted] in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 939.436,00 a titolo di risarcimento, oltre rivalutazione monetaria decorrente dal 14/7/2014;

rigetta ogni altra domanda;

condanna inoltre i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese del processo liquidate in € 31.400, di cui € 28.000 per compensi professionali ed € 3.400 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Firenze, 7 dicembre 2021

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

